

SCHEMA TECNICA

CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE GARANZIE CONTRATTUALI ED ALLA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO

268/2015/R/EEL (*)

Nell'ambito del procedimento avviato per la predisposizione del codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica, con la delibera 268/2015/R/EEL l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in esito alla consultazione effettuata (DCO 263/2014/R/EEL e DCO 618/2014/R/EEL) e agli incontri tenuti con apposito Gruppo di Lavoro, approva:

- il glossario dei termini utilizzati all'interno del codice di rete tipo (Allegato A);
- la disciplina relativa alle garanzie contrattuali (Allegato B);
- le disposizioni in tema di fatturazione del servizio e di pagamenti (Allegato C);

fissando tempistiche differenziate per l'applicazione delle diverse disposizioni.

In merito alla disciplina relativa alle **garanzie contrattuali**, si prevede:

Garanzie ammesse: vengono previste, coerentemente con quanto posto in consultazione, quattro forme di garanzia tra le quali l'utente può scegliere:

1. fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta: in aggiunta a quanto consultato, anche sulla base di alcune osservazioni pervenute, si chiede che l'istituto che emette la fideiussione sia in possesso di un *rating* creditizio di livello minimo predefinito;
2. deposito cauzionale;
3. *rating*;
4. *parent company guarantee* (PCG): in aggiunta a quanto consultato vengono indicate le clausole minime che la PCG deve contenere.

Si prevede la possibilità di ricorrere al *rating* e alla *parent company guarantee* in caso di pagamenti regolari per almeno sei mesi e con *rating* emesso dalle agenzie iscritte o certificate dall'*European Securities and Markets Authority* (ESMA), previa individuazione di un livello minimo di *rating* ammesso equivalente a quello previsto per le agenzie maggiori. Viene inoltre previsto che il *rating* detenuto dall'utente o dalla controllante sia pubblico ai sensi del Regolamento CE 1060/2009.

Quantificazione e adeguamento periodico: nel caso di ricorso a fideiussione, deposito cauzionale e PCG, dimensionamento delle garanzie rispetto a un periodo di **tre mesi** di servizio erogato. Vengono previste modalità per:

- a) la quantificazione della stima dell'importo da versare (che si conferma includere tutte le voci del trasporto, compresi gli oneri generali di sistema, le ulteriori componenti e le imposte);
- b) l'adeguamento periodico (ogni 3 mesi per distributori > 100.000 punti serviti; ogni 6 mesi per distributori < 100.000 punti serviti) in base alla dimensione del portafoglio clienti serviti dall'utente. Viene inoltre previsto che in caso di aumento significativo dell'esposizione

dell'utente per l'acquisizione di nuovi punti di prelievo, il distributore possa richiedere l'adeguamento della garanzia in qualsiasi momento.

Maggiorazione delle garanzie: con riferimento alle fideiussioni e al deposito cauzionale, sono previste maggiorazioni sugli importi versati in caso di irregolarità nei pagamenti. A tal fine, è prevista una verifica periodica (ogni 6 mesi per distributori > 100.000 punti serviti; ogni 12 mesi per distributori < 100.000 punti serviti) su regolarità nei periodi passati. Se l'utente non risulta regolare, è prevista una maggiorazione del livello delle garanzie pari a:

$$GAR^{MAG} = \sum_i (IMP_i * \frac{G_i}{30})$$

dove:

- IMP_i è l'importo della i -esima fattura per la quale si è verificato il ritardo di pagamento;
- G_i sono i giorni di ritardo di pagamento della i -esima fattura.

L'importo massimo della maggiorazione è fissato pari ad una stima di 5 mesi di erogazione del servizio. Inoltre, sono esclusi i casi di ritardo di piccola entità o non direttamente imputabili all'utente.

Rating e PCG: si confermano modalità gestionali stringenti per gli utenti che ricorrono a queste garanzie, sebbene gli obblighi in capo agli utenti medesimi siano alleggeriti, rispetto a quanto previsto in consultazione, per tenere conto dell'applicazione ai *rating* pubblici del Regolamento CE 1060/2009. In particolare, si prevede che per poter accedere al *rating* o alla PCG l'utente debba essere stato regolare nei pagamenti per un periodo di 6 mesi. Qualora poi si verificassero situazioni, disciplinate dal provvedimento, in cui l'utente perde la possibilità di ricorso a tali garanzie, esso è tenuto a costituire una fideiussione o un deposito cauzionale e potrà ricorrere nuovamente al *rating* o alla PCG trascorsi 12 mesi di pagamenti regolari.

Si conferma l'applicazione, con cadenza annuale, di un corrispettivo per l'accesso al *rating* e alla PCG, funzionale a mitigare il maggior rischio connesso al ricorso a tali forme di garanzia. Il corrispettivo:

- viene versato in un conto istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico al fine di alimentare un meccanismo a tutela del sistema in caso di definitivo inadempimento di un utente che ricorre a queste forme di garanzia;
- non viene restituito all'utente in caso di successivo venir meno del ricorso al *rating* o alla PCG a qualunque titolo.

Il livello del corrispettivo tiene conto del diverso rischio implicito nei due strumenti di tutela. Rispetto ai valori prospettati nel DCO, viene confermato il valore applicato in caso di PCG e viene aumentato il valore previsto in caso di *rating* per tenere conto della maggiore rischiosità di questa forma di garanzia.

Inadempimenti: in caso di mancato pagamento delle fatture è previsto che:

- il distributore effettui azioni di sollecito e di diffida nei tempi indicati dall'Autorità;

- qualora l'utente abbia fatto ricorso al *rating*, in caso di persistente mancato pagamento il contratto di trasporto si risolva;
- qualora l'utente abbia fatto ricorso alle altre forme di garanzia, venga escussa la garanzia, se l'esposizione dell'utente risulta superiore ad una determinata soglia minima, e il distributore chieda l'integrazione delle garanzie;
- l'utente non possa presentare richieste di *switching* fino alla reintegrazione delle garanzie.

In merito alle disposizioni in tema di **fatturazione del servizio e di pagamenti**, si prevede:

Tipologia di fattura: è prevista l'introduzione di differenti tipologie di fattura, relative a:

- fatture di ciclo, comprensive di tutte le partite attinenti al servizio di trasporto, nonché delle rettifiche di conguaglio (rettifiche relative a dati di misura stimati precedentemente fatturati);
- fatture di rettifica;
- ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, ivi inclusa la rendicontazione di indennizzi.

Emissione delle fatture: è confermato l'orientamento secondo cui l'emissione della fattura debba essere successiva alla messa a disposizione dei dati di misura validati e, in particolare, che l'emissione sia effettuata entro 4 giorni lavorativi dalla messa a disposizione dei dati di misura all'utente.

Le fatture relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, essendo svincolate dai dati di misura, sono emesse ad evento o in base alla periodicità di fatturazione dei corrispettivi fatturati.

Termini di pagamento: con riferimento alle fatture di ciclo è previsto che la scadenza di pagamento sia pari a 30 giorni e che tale termine decorra:

- a) dal nono giorno lavorativo di ciascun mese, con riferimento alle fatture emesse dal primo giorno del mese al nono giorno lavorativo del medesimo mese e relative ad importi di competenza del mese precedente o a conguagli;
- b) dal quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura non orari validati ai sensi del TIME, con riferimento alle fatture emesse dal decimo giorno lavorativo del mese al quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura e relative ad importi di competenza del mese precedente o a conguagli.

Per le fatture di rettifica e le fatture relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, anche al fine di non appesantire le attività gestionali dei distributori, è previsto che la scadenza di pagamento sia pari a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, come richiesto dalla gran parte degli operatori.

Previsioni in materia di messa a disposizione dei dati di misura: viene confermato l'orientamento illustrato nel DCO 618/2014 di prevedere, per i punti di prelievo trattati orari, l'obbligo di messa a disposizione di tutti i dati di misura validati entro il quinto giorno lavorativo del mese M+1.

Sistema di indennizzi: sono introdotti indennizzi automatici differenziati per i punti di prelievo trattati su base oraria e per fasce, in relazione:

- a) al tipo di dato che deve essere oggetto di fatturazione (indennizzo sulla qualità del dato): è corrisposto qualora il dato sia validato stimato;

- b) al ritardo o alla mancata messa a disposizione del dato validato (indennizzo per mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati validati): è corrisposto qualora non siano rispettati i termini di messa a disposizione dei dati validati previsti ai sensi del TIME.

L'indennizzo sulla qualità del dato è introdotto con l'obiettivo di migliorare il processo di fatturazione del servizio di trasporto, incentivando il raggiungimento di determinate percentuali di dati di misura effettivi messi a disposizione (anche con l'obiettivo di ridurre nel tempo il ricorso alle rettifiche di fatturazione) ed è fissato pari a 5,00 euro per i punti di prelievo trattati orari e 0,50 euro per i punti di prelievo trattati per fasce. E' previsto che per ciascun utente e in relazione a ciascuna tipologia di punto di prelievo servita:

- sia prevista una franchigia del 10%, ovvero qualora la percentuale di dati stimati risulti al disotto di tale soglia l'indennizzo non è corrisposto;
- qualora la percentuale di dati effettivi validati resi disponibili risulti inferiore al 75%, l'indennizzo sia incrementato del 50% in relazione alla quota di dati stimati resi disponibili al disotto della suddetta soglia.

L'indennizzo per mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati validati si applica in caso non siano rispettati i termini di messa a disposizione dei dati. Sono stati confermati i valori posti in consultazione pari a 1,00 € e 0,10 € rispettivamente per i punti di prelievo trattati orari e trattati per fasce (integrando l'indennizzo già applicato ai sensi del TIS per i punti di prelievo trattati orari).

Standardizzazione dei contenuti delle fatture: la standardizzazione e la definizione del contenuto informativo di dettaglio delle fatture sarà effettuata nell'ambito di apposite attività che saranno svolte dal gruppo di lavoro avviato ai sensi determina 3/DMEG/2014.

La deliberazione considera inoltre i seguenti aspetti:

Versamento oneri di sistema e ulteriori componenti: a decorrere dall'1 gennaio 2016, per tutte le imprese distributrici, sono riviste le tempistiche di versamento alla Cassa degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti al fine di prevedere un allineamento delle tempistiche di versamento degli stessi con le tempistiche attualmente previste per il versamento della componente A3 al GSE (versamento entro il 15 del mese M+2 dal mese di fatturazione del servizio).

Versamento componente CTR: si confermano gli orientamenti del DCO 618/2014 per cui non è previsto alcun intervento diretto della regolazione in quanto le attuali tempistiche sono definite nell'ambito della convenzione tra Terna e le imprese distributrici.

Copertura del rischio di inesigibilità: a decorrere dall'1 gennaio 2016, le imprese distributrici cessano di trattenere la quota dello 0,5% di quanto dovuto alla Cassa e al GSE, introdotta per tenere conto degli importi inesigibili per morosità dal provvedimento CIP n. 3/1988.

Infine per quanto riguarda le **tempistiche per l'applicazione delle disposizioni** si prevede che a partire dall'1 ottobre 2015 trovino applicazione:

- le disposizioni dell'Allegato B relative alle forme di garanzia ammesse, alle modalità di accesso al *rating* e alla PCG, prevedendo da subito la corresponsione di un corrispettivo per l'accesso e modalità transitorie per la verifica del requisito di puntualità di pagamento, e alla quantificazione delle garanzie pari a 3 mesi;
- le disposizioni dell'Allegato C relative ai termini di pagamento e all'applicazione dell'indennizzi sulla qualità del dato e per il mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati nonché alle disposizioni in tema di messa a disposizione dei dati di misura;

a partire dall'1 gennaio 2016 che trovino applicazione:

- le disposizioni dell'Allegato B relative alle verifiche periodiche compiute dall'impresa distributrice in merito alla capienza della garanzia rispetto al portafoglio clienti dell'utente e in merito alla puntualità di pagamento del medesimo, nonché le disposizioni relative alle procedure da seguire in caso di inadempimento da parte dell'utente;
- le disposizioni dell'Allegato C relative alle tempistiche di emissione delle fatture;
- le disposizioni relative alle tempistiche di versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti da parte delle imprese distributrici, saranno recepite nel TIT che entra in vigore dall'1 gennaio 2016 in esito al procedimento avviato con deliberazione 483/2014/R/eel.

È inoltre previsto che le disposizioni in materia di emissione e termini di pagamento delle fatture di ciclo di cui all'Allegato C, a decorrere dai rispettivi termini di applicazione e fino alla conclusione delle attività previste ai fini della standardizzazione del contenuto informativo delle fatture, si applicano alle fatture che includono corrispettivi relativi al servizio di trasporto.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.